



Prot. n. (vedi segnatura)

Aosta, li (vedi segnatura di protocollo)

Decreto rettorale

Collocamento a riposo del dipendente dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste matricola n. 000053.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 131, *“Collocamento a riposo”*, il quale prevede che *“Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al Testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni”*;

visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*, nel testo vigente, ed in particolare:

- l'articolo 24, nell'ambito del quale è previsto che *“I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età”*;
- l'articolo 40, nell'ambito del quale è previsto che *“Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto. Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva è individuata con lo stesso criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma”*;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 *“Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*, nel testo vigente;

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante *“Interventi correttivi di finanza pubblica”*, nel testo vigente;

vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”*, nel testo vigente, e in particolare l'articolo 1, comma 17, nell'ambito del quale è previsto che *“Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è*

determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età”;

visto il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, nel testo vigente;

visto il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, nel testo vigente;

visto il Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 24, recante *“Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”*;

vista la Circolare n. 2, dell'8 marzo 2012, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'applicazione dell'articolo 24 del Decreto-legge n. 201/2011 sopra menzionato, precisa che *“In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione”*;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente;*

visto il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel testo vigente, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*;

vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, nel testo vigente;

visto il Decreto direttoriale del 18 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale, n. 243, del 17 ottobre 2023, avente ad oggetto *“Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”*;

atteso che ai sensi del Decreto direttoriale del 18 luglio 2023, sopra citato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati;

vista la Circolare dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, n. 46, del 13 marzo 2024, avente ad oggetto *“Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*.

Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel testo vigente;

visto il Manuale di contabilità e gestione di Ateneo, nel testo vigente;

atteso che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni (per i bienni 2023-2024 e 2025-2026) e di un'anzianità contributiva minima di venti anni, a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo soglia di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, sopra citato, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, pari all'importo dell'assegno sociale;

richiamato il Decreto rettorale n. 127, del 31 agosto 2006, concernente la nomina del dipendente matricola n. 000053 a Professore universitario di seconda fascia non confermato, a tempo definito, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/07 “*Psicologia dinamica*”, presso l'allora Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con decorrenza 1° settembre 2006;

richiamato il Decreto rettorale n. 3, del 18 gennaio 2012, concernente l'approvazione dello slittamento di un biennio a seguito di parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale prescritto dall'articolo 23, del D.P.R. n. 382/1980 sopra citato;

richiamato il Decreto rettorale n. 64, del 16 luglio 2012, concernente la conferma del dipendente matricola n. 000053 nel ruolo di Professore universitario di seconda fascia a tempo definito per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/07 “*Psicologia dinamica*”, presso l'allora Facoltà di Psicologia dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con decorrenza 1° settembre 2011;

visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge n. 240/2010, nel testo vigente;

visto il Decreto Ministeriale n. 639, del 02 maggio 2024, nel testo vigente, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

visto il proprio precedente Decreto n. 86, del 18 giugno 2024, concernente l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste nei gruppi scientifico-disciplinari e nei settori scientifico-disciplinari, a seguito dell'adozione del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 639/2024, sopra citato, con cui, tra l'altro, il dipendente matricola n. 000053 è stato inquadrato nel Settore scientifico disciplinare PSIC-04/A – *Psicologia dinamica*, Gruppo scientifico disciplinare 11/PSIC-04 – *Psicologia clinica e psicologia dinamica*;

considerato che il dipendente matricola n. 000053 è stato nominato in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 230/2005;

considerato che il dipendente matricola n. 000053, nato a Roma il 27/04/1955, Professore associato a tempo definito per il Settore scientifico disciplinare PSIC-04/A – *Psicologia dinamica*, Gruppo scientifico disciplinare 11/PSIC-04 – *Psicologia clinica e psicologia dinamica*, del Dipartimento di Scienze umane e sociali di questo Ateneo, compirà, in data 27/04/2025, il settantesimo anno di età, limite massimo per il collocamento a riposo, ai sensi dei sopra menzionati articoli 24, del D.P.R. n. 382/1980, e 1, comma 17, della Legge n. 230/2005;

considerato che il dipendente matricola n. 000053, in data 27/04/2025, raggiunge il limite di età ordinamentale per il diritto alla pensione di vecchiaia;

dato atto, inoltre, che il dipendente matricola n. 000053 raggiunge un'anzianità contributiva minima di venti anni;

atteso che il sopra citato articolo 40, del D.P.R. n. 382/1980, non trova applicazione in quanto nella carriera di appartenenza non vi è alternanza dei periodi di servizio a tempo pieno e a tempo definito;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 108, adottata nella seduta del 20 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2025, del bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2025/2027 in contabilità economico-patrimoniale (COEP) e del bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria, nonché i successivi atti di variazione;

preso atto che il presente Decreto è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

1. Di collocare a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente matricola n. 000053, nato a Roma il 27/04/1955, Professore associato a tempo definito per il Settore scientifico disciplinare PSIC-04/A – Psicologia dinamica, Gruppo scientifico disciplinare 11/PSIC-04 – Psicologia clinica e psicologia dinamica, del Dipartimento di Scienze umane e sociali di questo Ateneo, a far data dal 1° novembre 2025.
2. Di dare atto che il dipendente matricola n. 000053 è ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà spettargli a norma di legge.
3. Di dare atto che l'articolo 40, del D.P.R. n. 382/1980, citato nelle premesse del presente Decreto, non trova applicazione in quanto nella carriera di appartenenza non vi è alternanza dei periodi di servizio a tempo pieno e a tempo definito.
4. Di dare atto che il presente Decreto è soggetto a visto di regolarità contabile.
5. Di dare atto che il presente Decreto è pubblicato all'Albo online di Ateneo per la durata di 15 giorni.
6. Di dare atto che il presente Decreto è trasmesso all'interessato, ai competenti Uffici della Direzione generale di Ateneo, nonché al Consiglio dell'Università.
7. Di dare atto, infine, che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. della Valle d'Aosta entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del medesimo decreto.

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
sottoscritto digitalmente